Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 22 ottobre 1970, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Philemon Ng'Oma, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dello Zambia.

(10700)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **786.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi « Francesco Stellini », con sede in Nogara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi « Francesco Stellini », di Nogara, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1915, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli infermi « Francesco Stellini », con sede in Nogara (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Nogara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 21 gennaio 1915, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1966, registro n. 3 Interno, foglio n. 218.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 37. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1970, n. **787.**

Prelevamento di lire 2.500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 2.500.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1970.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso a disporre il prelevamento dell'importo di lire 2.500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, onde provvedere all'assegnazione di fondi per opere di primo intervento (lire 300 milioni) e per interventi assistenziali (lire 2.200 milioni) sia in relazione a calamità naturali che hanno colpito zone delle provincie di Venezia e di Padova e sia per assicurare la continuazione dell'assistenza nella zona di Pozzuoli colpita dal noto fenomeno di bradisismo.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di L. 2.500.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1181. — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle provincie per eventi eccezionali, ecc.	L.	500.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	1.700.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 5875. — Spese per lo apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.	»	300.000.000
	L.	2.500.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 36. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 ottobre 1969, 25 febbraio ed 11 marzo 1970, dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 30 dicembre 1969 e 31 marzo 1970 nonchè dal presidente della stessa in data 26 febbraio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 16, 27 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), in conformità del testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modifiche statutarie deliberate dalla Cassa di risparmio di Foligno

Art. 16. — comma primo: « Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei dirigenti e funzionari nonchè il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso degli impiegati della Cassa »;

Art. 27. — comma terzo, parte prima: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili »;

Art. 57. — comma primo: « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*), dell'art. 48: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10802)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini con sede in Rimini (Forlì), approvato con decreto ministeriale in data 23 marzo 1950 e modificato con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1953;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 febbraio e 14 aprile 1970 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 25 aprile 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Rimini

TITOLO I

Costituzione dell'istituto

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Rimini, fondata nel 1840 da una associazione di cento persone, legalmente riconosciuta dallo Stato pontificio con rescritto del 6 agosto 1840 e dallo Stato italiano con regio decreto 27 marzo 1861, è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

La Cassa ha la propria sede legale in Rimini e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona. Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione in origine di scudi 2000 diviso in cento azioni; ora di L. 1000 pure diviso in cento azioni, ognuna di L. 10;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, eventualmente costituito a norma del presente statuto;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di cento nè minore di settanta.

Le azioni sono nominative, infruttifere, indivisibili e non si possono comunque trasmettere ad altri nemmeno per successione.

L'importo delle azioni è versato a fondo perduto, ed ogni socio deve averne una sola.

I soci non hanno diritto nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tien conto degli astenuti.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali, che abbiano preferibilmente domicilio nella zona di azione della Cassa.

Il consiglio di amministrazione ogni anno deve proporre come oggetto di deliberazione assembleare la copertura dei posti di soci azionisti rimasti comunque vacanti.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite, vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio, e il direttore generale in quiescenza se non dopo un triennio dalla data del suo collocamento a riposo.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Sono considerati dimissionari i soci che non siano intervenuti di persona a cinque adunanze di assemblea consecutive, senza giustificato motivo.

In tale ultimo caso la perdita della qualità di socio potrà essere fatta valere in ogni momento, senza che sia all'uopo necessaria la pronuncia di alcun organo.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma undicesimo, punti 1), 2), 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) su l'elezione, la dimissione e la decadenza di soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modificazioni statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto del numero dei soci sulle quali delibererà in via definitiva il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzioni del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto del numero dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno otto giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un quarto del numero dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti, non computandovi gli astenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il presidente dell'assemblea designa fra i soci presenti due scrutatori ed il segretario.

Le funzioni di segretario possono essere delegate dall'assemblea al direttore generale o a chi ne fa le veci.

Di ogni adunanza ordinaria o straordinaria verrà redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Detto verbale verrà reso ostensibile ai soci presso la presidenza entro gli otto giorni che precedono quello della successiva adunanza di assemblea a norma del primo comma dell'art. 11.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

La Cassa di risparmio di Rimini è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente e il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici e delle disposizioni di servizio per il personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive, occasionali o permanenti determinandone la composizione, le funzioni e la durata e sulla nomina dei componenti delle commissioni stesse;

7) sulla costituzione, o sulla cessazione, del comitato e sulla nomina dei consiglieri che dovranno farvi parte con le modalità previste all'art. 23;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e dei servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, almeno, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Le funzioni di segretario del consiglio vengono assunte dal direttore generale che, previo consenso del consiglio, potrà deferirle ad altro dirigente o funzionario della Cassa, il quale firmerà i verbali unitamente al presidente e al direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di metà più uno dei consiglieri in carica si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto unanime del consiglio di amministrazione, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati alla unanimità, con periodo di avvicendamento, dal consiglio medesimo, e del direttore generale.

Con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta alla settimana e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quande siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio delegare, di volta in volta e per i singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei sòci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni relative ai consiglieri.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposito atto da lui firmato, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi, dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessioni di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di immobili per uso esclusivo di propria abitazione del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti.

I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante; sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con l'accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno un volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi e vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni sui tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè a enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari, o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari vari e di anticipo di somme, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati d'appalto in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49, 50 e 57, lettera *g*) in merito ai limiti di fido salvo deroga da richiedere all'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (ente, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità e ciò nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato dal perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 12 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa almeno contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione: in tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 9 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga da richiedere all'organo di vigilanza.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 33 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi). Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Titolo XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti vari;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto di terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e di ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di esattoria, di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale, salvo patto contrario.

Titolo XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10799)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano (Potenza);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 28 ottobre 1969, relativo alla nomina degli organi della gestione straordinaria della su indicata banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano (Potenza), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 28 ottobre 1969, sono prorogate fino al 28 aprile 1971, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

(10981) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO PREFETTIZIO 30 ottobre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 4762/Gab. del 17 novembre 1969 con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio novembre 1969-novembre 1972;

Vista la nota n. 110 del 29 luglio 1970 con la quale il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designa, quale rappresentante dell'istituto, il dott. Giuseppe Moretti, dirigente sanitario del gabinetto diagnostico della sede di Bari, in sostituzione del direttore dott. Guglielmo Lascaro;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Visto la nota n. 16915 del 19 ottobre 1970 con la quale il medico provinciale esprime il proprio nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Moretti, dirigente sanitario del gabinetto diagnostico della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bari, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Bari, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Bari, addì 30 ottobre 1970

(10980) *Il prefetto*: PIGNATARO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 ottobre 1970.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cassano Jonio.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1970 è stato sciolto il consiglio comunale di Cassano Jonio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Riccardo Cordova.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali l'elaborazione del bilancio 1971, gli adempimenti necessari per l'adozione del piano di fabbricazione, l'attuazione di numerose opere pubbliche, appaltate o da appaltare in particolare nel campo delle opere igieniche e delle strade.

Tali adempimenti risulterebbero compromessi dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria del comune.

Per tali motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 28 ottobre 1970

p. *Il prefetto*: CULCASI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1970, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cassano Jonio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Riccardo Cordova;

Considerato che alla data del 28 ottobre 1970 viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visti il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cassano Jonio, affidata al vice prefetto dott. Riccardo Cordova con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio c. a., è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 28 ottobre 1970

(10965) p. *Il prefetto*: CULCASI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Trecate

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1967, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 330, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Trecate per la frazione di S. Martino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(10779)

Variante alle norme di attuazione del piano di zona del comune di Venezia

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1970, n. 764, è stata approvata la variante alle norme di attuazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Venezia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10780)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1970, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 75, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto il 24 novembre 1968 dal dottor Gieri Giovanni, avverso il mancato accoglimento dell'istanza tendente ad ottenere il riesame della sua posizione ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici di gruppo *A* del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(10703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.596.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10905)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 656.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10906)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 460.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10907)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.085.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10908)

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Altofonte (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10909)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.204.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10910)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.763.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10911)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.734.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10912)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.626.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10913)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 10 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,90	622,10	622,25	622,18	622,20	621,85	622,24	622,18	621,9	622,20
Dollaro canadese	608,90	608,90	609,25	609,30	609 —	608,90	609,25	609,30	608,90	609,05
Franco svizzero .	143,82	144 —	143,96	144,035	144 —	143,80	144,035	144,035	143,82	144 —
Corona danese .	82,92	82,94	82,98	82,945	82,90	82,90	82,955	82,945	82,92	82,95
Corona norvegese .	87,01	87,03	87,05	87,04	87,15	87,02	87,06	87,04	87,01	87 —
Corona svedese .	120,04	120,07	120,08	120,07	120 —	120,05	120,05	120,07	120,04	120,05
Fiorino olandese .	172,97	173,03	173,05	173,045	173 —	173,03	173,055	173,045	172,97	173,02
Franco belga .	12,52	12,535	12,54	12,5360	12,53	12,52	12,536	12,5360	12,52	12,53
Franco francese	112,64	112,75	112,83	112,75	112,70	112,70	112,78	112,75	112,64	112,75
Lira sterlina .	1486,80	1486 —	1486,20	1486,35	1486 —	1486,75	1486,55	1486,35	1486,80	1486,35
Marco germanico .	171,29	171,33	171,38	171,35	171,30	171,30	171,38	171,35	171,29	171,35
Scellino austriaco .	24,07	24,08	24,08	24,075	24,05	24,08	24,0775	24,075	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,77	21,76	21,75	21,75	21,77	21,76	21,75	21,77
Peseta spagnola	8,93	8,94	8,945	8,9410	8,95	8,93	8,94	8,9410	8,93	8,93

Media dei titoli del 10 novembre 1970

Rendita 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,025
» 5 % (Ricostruzione)	84,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,975
» 5 % (Città di Trieste)	84,40
» 5 % (Beni esteri)	82,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,80
» 5,50 % » » 1968-83	83,775
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	94,95
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,30
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1970

Dollaro USA	622,21
Dollaro canadese .	609,275
Franco svizzero .	144,035
Corona danese .	82,95
Corona norvegese	87,05
Corona svedese	120,06
Fiorino olandese . . .	173,05
Franco belga	12,536
Franco francese	112,765
Lira sterlina .	1486,45
Marco germanico .	171,365
Scellino austriaco	24,076
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,94

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 luglio 1970 al 31 agosto 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1453/70, n. 1531/70, n. 1542/70, n. 1601/70, n. 1619/70, n. 1627/70, n. 1640/70, n. 1644/70, n. 1671/70, n. 1687/70 e n. 1740/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 24 luglio 1970 al 31 luglio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) (2)	52,25
	- la zona I a) (2)	48,00
	- il Regno Unito	48,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	46,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	38,00
	- gli altri paesi terzi	41,30
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,25
	- gli altri paesi terzi	31,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	91,00
	- la zona IV b) (3)	93,80
	- gli altri paesi terzi	83,50
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

Periodo dal 1° agosto 1970 al 7 agosto 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	38,50
	- la zona IV a) (2)	42,75
	- il Regno Unito	38,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,50
	- gli altri paesi terzi	35,50
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	39,85
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	40,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	32,00
	- gli altri paesi terzi	35,30
10.04	Avena	21,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	21,25
	- gli altri paesi terzi	25,90
10.07 B	Miglio	13,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	29,75
	- gli altri paesi terzi	30,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dall'8 agosto 1970 al 10 agosto 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	38,50
	- la zona IV a) (2)	42,75
	- il Regno Unito	38,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,50
	- gli altri paesi terzi	35,50
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	39,85
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	36,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	28,00
	- gli altri paesi terzi	31,30
10.04	Avena	21,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	21,25
	- gli altri paesi terzi	25,90
10.07 B	Miglio	13,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	29,75
	- gli altri paesi terzi	30,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dall'11 agosto 1970 al 12 agosto 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	38,50
	- la zona IV a) (2)	42,75
	- il Regno Unito .	38,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	31,50
	- gli altri paesi terzi	35,50
10.01 B	Frumento duro .	26,00
10.02	Segala .	39,85
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2) .	36,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	24,00
	- gli altri paesi terzi	31,30
10.04	Avena	21,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	21,25
	- gli altri paesi terzi	25,90
10.07 B	Miglio	13,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	29,75
	- gli altri paesi terzi	30,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Per il 13 agosto 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	38,50
	- la zona IV a) (2)	42,75
	il Regno Unito	38,50
	l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,50
	gli altri paesi terzi	35,50
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	39,85
10.03	Orzo:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	36,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	24,00
	- gli altri paesi terzi	31,30
10.04	Avena	21,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	19,25
	- gli altri paesi terzi	23,90
10.07 B	Miglio	13,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	29,75
	- gli altri paesi terzi	30,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 14 *agosto* 1970 *al* 17 *agosto* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	35,00
	- la zona IV a) (2)	39,00
	- il Regno Unito	36,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,00
	- gli altri paesi terzi	32,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	39,85
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	28,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	16,00
	- gli altri paesi terzi	23,00
10.04	Avena	21,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	18,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 B	Miglio	13,95
10.07 C	Sorgo - durra	26,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 18 *agosto* 1970 *al* 20 *agosto* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	35,00
	- la zona IV a) (2)	39,00
	- il Regno Unito	36,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,00
	- gli altri paesi terzi	32,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	39,85
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	28,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	16,00
	- gli altri paesi terzi	23,00
10.04	Avena	21,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	19,00
10.07 B	Miglio	13,95
10.07 C	Sorgo - durra	23,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 21 agosto 1970 al 27 agosto 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	39,85
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	10,00
	- gli altri paesi terzi	15,00
10.04	Avena	18,00
10.05 B	Granturco altro	10,00
10.07 B	Miglio	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 28 agosto 1970 al 31 agosto 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	10,00
	- gli altri paesi terzi	15,00
10.04	Avena	18,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III (3)	81,00
	- la zona IV (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(10249)

Errata-corrige

Nella tabella degli « Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 9 marzo 1970 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 13 luglio 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4628 - Tabella degli importi di base per il periodo dal 5 marzo 1969 al 30 luglio 1969: colonna 10: leggere il periodo di validità « dal 1° luglio 1969 al 30 luglio 1969 » invece di « dal 1°- -1969 al 30 luglio 1969 ».

(10683)

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° agosto al 30 settembre 1968 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4201: colonna 4, v.d. 17.04-D-I-b-6 stat. 37 leggere il dazio ad valorem « 17,6 » anzichè « 17,4 »;
pag. 4210: colonna 2, v.d. 21.07-F-V-a-1 leggere il numero di statistica « 221 » anzichè « 121 »;
pag. 4212: nota (c) leggere come segue:
« (c) il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti ... ».

(10627)

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1970 al 30 aprile 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5689 - Periodo dal 1° febbraio 1970 al 1° marzo 1970: voce tariffa ex 16.02-B-III-a-1-cc, colonna II: leggere il numero di statistica « 34 » invece di « 33 »;
pag. 5692 - *a*) intestazione Periodo ecc: leggere « Periodo dal 22 marzo 1970 al 30 aprile 1970 » invece di « Periodo dal 22 marzo 1970 al 30 marzo 1970 »;
b) voce tariffa 02.06-B-I-a-2, statistica 07, prosciutti anche in parti non disossati, colonna IV: leggere il prelievo « 21.592 » invece di « 21.530 ».

(10685)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 15 maggio 1969 al 31 maggio 1969 a norma dei Regolamenti CEE n. 902/69, numero 939/69 e n. 977/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 14 maggio 1970 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 3021 - Prelievi validi dal 30 maggio 1969 al 31 maggio 1969 - voce di tariffa n. 10.06 statistica 01, colonna SAMA e PTOM, leggere il prelievo « 2948,10 » invece di « 2948,00 », in corrispondenza di « riso greggio (non pilato) o risone ».

(10626)

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 1968 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 2 luglio 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4275: colonna 7, v.d. 18.06-D-II-b-2, statistica 61 mettere richiamo « (d) » a fianco del diritto addizionale zucchero 1.296;
pag. 4283: colonna 2, v.d. 21.07-F-VII-b-2 leggere il numero di statistica « 257 » anzichè « 256 »;
pag. 4284: colonna 5, v.d. 35.05-A statistica 01-04 leggere il dazio specifico « 2.181 » anzichè « 1.181 ».

(10625)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio disponibile dello Stato dell'immobile denominato ex Casermetta al Passo di Cassana, sito nel comune di Livigno.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 482 del 24 marzo 1970, sono stati dismessi dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti l'ex Casermetta al Passo Cassana, censiti nel comune di Livigno (Sondrio) e contraddistinti nel catasto dello stesso comune con i seguenti dati:

Foglio n. 17, mapp. 133, superficie da dismettere mq. 1.340
Foglio n. 24, mapp. 1, superficie da dismettere » 5.290

Totale . . . mq. 6.630

attualmente accertati nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 131, mappale *B*/1.

(10819)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi, nell'ordine appresso indicato:

1. Silvano dott. Guido	punti	88,10	su 132
2. Fanelli dott. Filippo	»	87,11	»
3. Schinco dott. Emilio	»	83,14	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	79,37	»
5. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
6. Riolfatti dott. Tullio	»	73,78	»
7. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
8. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
9. Montefusco dott. Gerardo	»	73,50	»
10. Mistrangelo dott. Pio	»	70,60	»
11. De Cata dott. Carlo	»	68,59	»
12. Pasquale dott. Giusto	»	65,68	»
13. Pulli dott. Italo Rosario	»	64,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10848)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pisa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino	punti	86,38	su 132
2. Cappello dott. Agostino	»	85,18	»
3. Aiello dott. Salvatore	»	84,63	»
4. Ferri dott. Pasquale	»	84 —	»
5. Schinco dott. Emilio	»	83,59	»
6. Righi dott. Giovanni	»	83,36	»
7. Pianesi dott. Ermanno	»	83,27	»
8. Schlitzer dott. Pasquale	»	82,75	»
9. Liberotti dott. Giacomo	»	81,77	»
10. Bertinetti dott. Mario	»	79,50	»
11. Camassa Gino	»	77 —	»
12. Fornaciari dott. Raul	»	75,68	»
13. Luciani dott. Antonio	»	74,75	»
14. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,36	»
15. Montefusco dott. Gerardo	»	73 —	»
16. Bonadio Giuseppe	»	72 —	»
17. Fiduccia dott. Benedetto	»	71,50	»
18. Simeone dott. Mariangelo	»	69,72	»
19. Rava dott. Beniamino	»	69,59	»
20. Fiora dott. Sergio	»	63,54	»
21. Cormio dott. Salvatore	»	63 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10842)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea in prova, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1970, n. 15489, avrà luogo a Roma il giorno 29 novembre 1970, alle ore 7,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(10993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige

In calce al decreto ministeriale 18 settembre 1970 (concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1970 devesi aggiungere:

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 19, foglio n. 210.

(10979)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.